



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 923364

ORDINANZA N. 25 Del 13/11/2020

OGGETTO: MACELLAZIONE A DOMICILIO DESTINATA AL CONSUMO PRIVATO DI CAPI SUINI E DI OVI-CAPRINI DI ETA' INFERIORE AI DODICI MESI

IL SINDACO

Vista la proposta di emissione di specifica Ordinanza sindacale pervenuta dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo - dell’Azienda USL della Romagna, acquisita agli atti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con prot. 58608 del 29.10.2020, al fine di regolamentare la macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini di età inferiore ai dodici mesi destinati al consumo umano privato - nel periodo dal 16/11/2020 al 27/03/2021- ed il relativo “schema di ordinanza” allegato;

Considerato che ai sensi del R.D. 3298 del 20.12.1928 “*Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni*” la macellazione degli animali deve essere eseguita nei pubblici macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti e che *solo in via eccezionale* e quando fondati motivi giustificano il provvedimento può essere consentita dall’Autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato o a scopo industriale anche al di fuori del pubblico macello con l’osservanza delle norme di legge ed in particolar modo garantendo che il consumo delle carni avvenga dopo “*completa ed accurata ispezione delle carni*”;

Considerato altresì che non esiste nel territorio della Bassa Romagna un pubblico macello per i suini e per gli ovi-caprini e che è tradizione locale procedere con le macellazioni dei suini per finalità di autoconsumo al proprio domicilio nel periodo invernale;

Richiamato l’articolo “*Macellazione per uso privato familiare*” del Regolamento Comunale di Igiene Sanità Pubblica e Veterinaria del Comune che dispone “*E’ consentita la macellazione dei suini e degli ovi caprini a domicilio a condizione che sia regolamentata da apposita ordinanza del Sindaco, emessa previo accordo con il Servizio Veterinario. In base all’art. 13 del R.D. n. 3298 del 20 dicembre 1928, la macellazione è consentita per l’esclusivo consumo familiare e non può essere oggetto di commercio. Le carni degli animali macellati esclusivamente per uso familiare, a conclusione della visita ispettiva del Veterinario ufficiale, devono essere contrassegnate, a cura dello stesso Veterinario, con un bollo a inchiostro per le carni*”;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto richiesto dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna, Area Veterinaria di Lugo, in quanto è necessario dettare disposizioni ulteriori rispetto agli obblighi di legge, in ossequio al Regolamento di Igiene e con riferimento ad un limitato periodo di tempo (dal 16/11/2020 al 27/03/2021);

Ritenuto quindi di regolamentare la macellazione dei suini e degli ovi-caprini di età inferiore ai dodici mesi che vengono macellati al di fuori degli impianti di macellazione riconosciuti in base alla normativa vigente, per esclusivo autoconsumo familiare;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica qualora non vengano osservate le specifiche misure sanitarie proposte dall'AUSL della Romagna nella nota sopra richiamata;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee a prevenire eventuali rischi per la salute pubblica legati al consumo di carni se non adeguatamente controllate;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare, in attesa di una regolamentazione definitiva della materia;

Considerato quindi che si rende necessario procedere senza indugio all'adozione di alcune misure urgenti per disciplinare le macellazioni a domicilio al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare inutili sofferenze agli animali durante l'abbattimento;

Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni (R.D. n. 3298 del 20.12.1928 e smi);

Vista la Direttiva 88/409/CEE (norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni);

Visti i Reg.ti CE/852/2004, 853/2004 e 854/2004 (rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari; sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano);

Visto il Reg. CE 1099/2009 art. 10 (relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento);

Visto il Reg. CE 1375/15 del 10.08.2015 (che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni);

Visto il DGR 663/2017 del 22.05.2017 (linee guida per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini delle regione Emilia-Romagna);

Visto il Regolamento UE 2018/969 della Commissione del 9 luglio 2018 (che modifica l'allegato V del regolamento CE n. 999/2001 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti);

Visto gli articoli 13, 2° co. e 32, 3° co della Legge 23.12.1978, n°833 e s.m.i (istituzione del servizio sanitario nazionale);

Visto l'art. 5 della Legge Regionale 04.05.1982, n° 19 (norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);

Vista la Legge Regionale 16.05.1994, n° 19 e smi (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502)

Visto il D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 117;

Vista la DGR n. 1084/2011 approvato con Assemblea Legislativa RER n. 69 del 22.12.2011 (determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dal 01/01/2010);

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 5 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

ORDINA

- che la macellazione a domicilio dei suini e degli ovi-caprini di età inferiore ai dodici mesi per l'esclusivo consumo familiare, al di fuori dei macelli riconosciuti, debba avvenire nell'osservanza delle seguenti norme e prescrizioni:

1) la campagna invernale di macellazione a domicilio per il consumo privato decorre dal 16 novembre 2020 e termina il 27 marzo 2021;

2) tutti gli animali macellati a domicilio devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte del Medico Veterinario dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna - Area Veterinaria di Lugo;

3) i privati che intendono macellare a domicilio per l'esclusivo uso familiare devono contattare telefonicamente, **almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione**, il seguente numero telefonico del Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna per tutti i distretti della Provincia di Ravenna (Ravenna, Lugo e Faenza):

0544-286869

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 specificando cognome, nome e indirizzo e il codice aziendale dell'allevamento, nonché giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione;

4) la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di **quattro** capi per proprietario, così come presente in BDN (banca dati nazionale);

5) gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere animale, ai sensi dell'art.10 del Reg. CE n.1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso in possesso dei requisiti sanitari previsti (conformità ai contenuti della L.R. n. 11/2013), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24/06/2003). I suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo di idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo o apparecchi per elettroanestesi). Allo stordimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo. Gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;

6) è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;

7) è fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente ad un consumo privato;

8) il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria provvede, per i capi suini, al prelievo di un

campione di sangue per il monitoraggio della Malattia di Aujeszky e di muscolo per la ricerca delle trichine, e **in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la sezione locale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate ma consumate solo previa cottura. Il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);**

9) il costo della prestazione per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell' AUSL della Romagna - Ravenna è fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:

€ **9,00** per ogni capo suino macellato (*comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico*);

€ **7,00** fino a due capi ovicaprini e € **3,50** per ogni capo successivo;

€ **4,50** a visita, quale contributo per prestazioni rese al domicilio del richiedente;

10) il pagamento della prestazione dovrà essere fatto a seguito dell'invio, da parte dell'AUSL della Romagna, della relativa nota di debito, seguendo le indicazioni riportate nella medesima;

DISPONE

- che gli animali dovranno essere pronti per l'ispezione veterinaria nella mattinata del giorno concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del servizio ispettivo nell'arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo. Le visite sanitarie non avranno luogo nelle giornate festive;
- inoltre che, al di fuori della campagna invernale, la visita sanitaria per la macellazione a domicilio destinata al consumo privato, venga effettuata solo in giornate preventivamente concordate col Servizio Veterinario dell'Ausl della Romagna;

AVVERTE

- **che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge** (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00) **e nel caso ai sensi del art. 650 del Codice Penale;**
- **che al fine di contrastare l'epidemia di COVID 19, dovranno attendere alla macellazione solo le persone strettamente necessarie, evitando assembramenti e nel rispetto di tutte le misure di contenimento del virus in vigore** (ad es. uso obbligatorio della mascherina, distanziamento fisico e frequente lavaggio e disinfezione delle mani) **sia durante le operazioni di macellazione che all'arrivo del veterinario.**

INCARICA

- il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo - dell'AUSL della Romagna di vigilare sulla corretta esecuzione e sull'osservanza della presente Ordinanza;

- il Servizio Comunicazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di trasmettere la presente Ordinanza alle Associazioni di Categoria interessate;
- il Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di trasmettere la presente Ordinanza al Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – Area Veterinaria di Lugo - dell'AUSL della Romagna.

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso;
- ovvero
- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Ufficio responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Economia e Territorio, Servizio igiene, Sanità ed Educazione Ambientale, Largo della Repubblica, 12 Lugo.

IL SINDACO
PRONI ELEONORA